N. di prot. 1450 Pieve di Bono-Prezzo lì, 23 novembre 2020

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, del:
"SERVIZIO DI LAVANDERIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CARROZZINE E DISPOSITIVI DI DEAMBULAZIONE DELL' A.P.S.P. "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO" PER IL TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023.

Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l'art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e s.m. ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano *finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.*
Le convenzioni di cui al presente comma sono *stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurarne il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.*
Vista la Legge 381/1991 ed in ottemperanza alle "linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B e disciplina dell'obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 129 del 02.02.2015.
Vista e richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il suo *regolamento e la L.P. 2/2016.*
Visto il Decreto Legislativo 50/2016.

INVITA

le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte al Registro provinciale delle Cooperative Sociali - sezione B – della Provincia Autonoma di Trento,

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO

In relazione al contenuto dell'Avviso di interesse si precisa quanto segue:

1. **<u>Oggetto, durata, corrispettivo presunto del servizio</u>**
   1.1 Oggetto: affidamento del servizio di lavanderia, pulizia e sanificazione carrozzine e dispositivi di deambulazione.
   La descrizione e le caratteristiche del servizio sono contenute nel capitolato speciale di appalto e nel presente avviso disponibili sul sito **http://www.apsppievedibono.it/albo-pretorio/**
   1.2 Durata: triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023.
   1.3 Corrispettivo: Per lo svolgimento del servizio in oggetto il corrispettivo massimo stimato in Euro 206.000,00 oltre IVA, riferito al triennio, di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. **Luogo di esecuzione del servizio:**
   A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" – Frazione Strada, 1 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN).

3. **Requisiti di partecipazione:**
   Possono presentare manifestazione di interesse le cooperative in possesso dei seguenti requisiti:
   - l'iscrizione al Registro Provinciale delle Cooperative Sociali di tipo B della Provincia Autonoma di Trento;
   - l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente servizio;
   - il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
   - la regolarità con il disposto art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.;
   - il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
     e della seguente capacità tecnica e organizzativa:
   - dichiarazione di aver eseguito nell'ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di Amministrazione pubbliche, **di importi annuali pari almeno a 20.000,00** Euro IVA esclusa.
4. **Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse:**
   La manifestazione di interesse dovrà essere redatta come da allegato B) e sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, **corredata della fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore** e dovrà pervenire esclusivamente tramite pec, al seguente indirizzo:

   odone@pec.apsppievedibono.it

   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.12.2020

   Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualunque motivo, non perverranno entro la data e l'ora di scadenza sopra citate.
5. **Presentazione offerta:**
   Le Cooperative che manifestano interesse ed in possesso dei requisiti prescritti saranno successivamente invitate a presentare offerta tramite la piattaforma di E-procurerment SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato "Mercurio" messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.
   L'aggiudicazione del servizio avverrà previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e sarà affidato con il criterio del massimo ribasso.
   Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia della regolare esecuzione del servizio, la cooperativa aggiudicataria costituirà una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
6. **Precisazioni:**
   Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura di affidamento del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato con il presente Avviso.
   In presenza di una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di trattare direttamente con l'unico operatore.
7. **Trattamento dei dati**
   I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (di seguito "Codice Privacy"), dell'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di ogni altra norma e provvedimento in materia.
   Il trattamento dei Suoi dati personali sarà pertanto improntato al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento e, in particolare, a quelli di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e svolto in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali
8. **Informazioni**
   Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento Giovanni Antolini ai seguenti contatti: mail@rsapdb.it, numero di telefono 0465-674030.

ALLEGATI

- Capitolato speciale d'appalto – ALLEGATO A
- Modulo di manifestazione interesse – ALLEGATO B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giovanni Antolini

Firmato digitalmente da: Giovanni Antolini
Data: 23/11/2020 16:28:32

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LAVANDERIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CARROZZINE E DISPOSITIVI DI DEAMBULAZIONE DELLA A.P.S.P. DI PIEVE DI BONO – PREZZO.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di lavanderia, stireria e guardaroba per effetti di biancheria piana ed altra, di proprietà della A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo, e per la biancheria degli ospiti, nonchè il servizio di pulizia carrozzine e ausili per la deambulazione.

a) **In particolare il servizio di lavanderia stireria e guardaroba comprende**:

- presa in carico degli effetti oggetto del servizio;
- prelavaggio/lavaggio;
- essiccazione;
- stiratura;
- rammendo;
- riconsegna degli effetti trattati nei locali di piano e/o per proprietario;
- targhettatura dei capi personali degli ospiti e delle divise del personale dipendente;
- lavaggio semestrale tendaggi;
- cambio stagionale della biancheria degli ospiti, previa spolveratura dei ripiani degli armadi.

Per biancheria di proprietà dell'Ente si intendono tutti i capi di biancheria piana (lenzuola, federe, traverse...), asciugamani, tovaglie, tovaglioli, bavagli, divise del personale, ed in genere tutto quanto compatibile con la funzione degli impianti (coperte, tendaggi, rivestimenti di cuscini o sedute...).
Per biancheria degli Ospiti si intende tutta la biancheria intima personale, capi di vestiario vario (pigiami, camicie, pantaloni, maglioni, vestiti...) e tutto quanto compatibile con le funzioni degli impianti. Fanno parte del servizio la custodia e la pulizia dei locali e di quanto in essi contenuto e la gestione degli impianti così come specificati nel successivo art. 7.

b) **In particolare il servizio di pulizia carrozzine e ausili per la deambulazione verrà svolto** una volta alla settimana con un impegno presunto di circa 50 carrozzine e ausili mensili e comprende sia la pulizia che la sanificazione.

ART. 2 - DURATA

La durata del contratto d'appalto è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di inizio del servizio. La data effettiva di inizio del servizio è fissata in sede di emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso con preavviso a mezzo pec di 60 giorni.

ART. 3 - PERIODICITÀ DEL SERVIZIO

a) Il servizio di lavanderia deve essere garantito con una frequenza di sei giorni su sette, domeniche e festività escluse. In caso di due festività consecutive il servizio dovrà, comunque, essere effettuato anche in uno dei due giorni festivi e, comunque secondo le necessità dell'Ente.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, in modo da consegnare i capi perfettamente lavati e puliti, senza ombreggiature strappi o buchi, perfettamente asciutti, stirati e piegati secondo le prescrizioni dell'Ente.

Il processo di lavaggio deve garantire l'eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporco, ed un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio e candeggio. Inoltre deve garantire l'eliminazione di tutti gli odori e la morbidezza e confortevolezza ai tessuti. La biancheria macchiata da materiale organico, da prodotti medicamentosi od altro, dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia.

Le operazioni di lavaggio devono comprendere anche il trattamento di disinfezione della biancheria, effettuato secondo le disposizioni di legge.

La cooperativa dovrà provvedere, prima del lavaggio, all'opportuna suddivisione dei capi secondo il tipo e l'uso, al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso e della buona conservazione dei capi, che per le successive fasi di distribuzione, consegna ed utilizzo da parte degli utenti.

I detersivi e gli altri prodotti utilizzati nei cicli di lavaggio dovranno essere:

• di ottima qualità e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia;
• idonei ad assicurare l'integrità della biancheria;
• in grado di conferire ai capi in generale la necessaria morbidezza e confortevolezza;
• in grado di evitare l'insorgere di qualsiasi danno fisico agli utenti ed agli operatori, quali irritazioni ed arrossamenti della pelle e quant' altro.

I detergenti utilizzati devono essere completi di potere sbiancante. Non è ammesso l'uso di pulitori a base di saponi acidi grassi o similari o alcali caustici liberi.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e di ammoniaca.

I prodotti utilizzati dovranno essere Ecolabel (prodotti che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo I, es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan o altre attestazioni equivalenti). In sede di presentazione dell'offerta tecnica, la cooperativa dovrà specificare quali tipologie di prodotti intende utilizzare.

Le operazioni di sbiancamento devono essere effettuate con l'uso di perborato o acqua ossigenata. La qualità di sostanze cloro cedenti devono essere compatibili con la normale usura dei tessuti

Tutti i materiali utilizzati devono comunque essere conformi alle disposizioni presenti e future in materia antinquinamento.

La cooperativa è comunque tenuta, prima dell'inizio del servizio, a consegnare alla Direzione della Casa le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm..

La cooperativa nell'effettuare il controllo della biancheria da riconsegnare pulita, dovrà provvedere, se occorre, al piccolo **rammendo** dei capi ed a fissare saldamente o sostituire bottoni o cerniere su tutti i capi che ne presentino necessità.

Per piccolo rammendo (**sia per la biancheria piana che per la biancheria per gli ospiti e per le divise**) si intende l'effettuazione di cuciture che consentono l'immediato e funzionale reimpiego dei capi trattati, con l'esclusione di quei lavori che comportino l'applicazione o la sostituzione di considerevoli parti di tessuto, mentre sono comprese l'applicazione e la sistemazione di tasche, bottoni, cerniere, orli, martingale, o altre imperfezioni (sistemazione di bordature, eliminazione di sfilacciature, riparazione di piccoli strappi o fori).

A fine processo, la biancheria deve essere asciutta, con umidità residua tra il 5 e il 10 per cento, al fine di evitare pericoli di contaminazione e di cattivi odori, e consegnata pulita, priva da qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, residui di natura organica o di qualsiasi altra origine...).

ART. 5 – PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'A.P.S.P. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria, il quale riconosce che l'A.P.S.P. risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta aggiudicataria ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico della Cooperativa in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi . L'eventuale subentro nell'appalto, dovrà avvenire con le modalità previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di servizi. La ditta aggiudicataria dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge e sarà obbligata ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni economico normative risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione e vincola la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Al lavoratore socio deve essere garantito un trattamento normativo, previdenziale-assistenziale ed economico, complessivo per stipendio e tutela sindacale, non inferiore a quello previsto dal sopra citato C.C.N.L., rapportato all'effettiva durata delle prestazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, la cooperativa si avvarrà di proprio personale qualificato numericamente e qualitativamente idoneo ed **impegnando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della L. 381/91.**

Tali inserimenti avverranno a seguito di uno specifico progetto concordato con i servizi "socio-sanitari" competenti ed un'attenta valutazione delle competenze professionali e relazionali possedute dai soggetti. Con i servizi "socio-sanitari" verranno svolte, inoltre, periodiche valutazioni riguardo al proseguo del progetto di inserimento al lavoro. Proprio per la specificità del servizio la cooperativa inserirà persone che all'interno del proprio progetto, avranno dimostrato buone capacità di autonomia, assunzione di responsabilità, attitudine a lavorare in squadra, oltre che competenze specifiche di ordine tecnico.

L'affidatario si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati e si impegna ad aggiornare l'elenco ad ogni variazione, che deve essere il più possibile ridotta.

L'amministrazione dell'Azienda si riserva di effettuare, di comune accordo fra un suo rappresentante e un rappresentante della Cooperativa verifiche periodiche in ordine all'attività, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini. La presenza in servizio di tutto il personale della Cooperativa è certificata dal sistema di rilevazione presenze elettronico messo a disposizione dall'Azienda.

La cooperativa dovrà fornire sistematicamente la lista nominativa del personale dipendente alla Direzione dell'Ente.

L'amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

La cooperativa dovrà esigere la massima educazione da parte del suo personale dipendente, obbligandosi ad intervenire nell'ipotesi di comportamento scorretto nei confronti degli utenti. La cooperativa si obbliga ad osservare gli orari di apertura e chiusura dei locali a lui assegnati, così come verranno concordati con la Direzione.

La cooperativa fornirà a tutto il personale dipendente indumenti di lavoro, conformi alle disposizioni di legge. Inoltre è onere della cooperativa controllare che tutte le norme igieniche, anche relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dal personale dipendente. La cooperativa dovrà attuare

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e di terzi. Dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra e comunque dovrà presentare la relativa documentazione all'inizio del servizio. La cooperativa dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato. La cooperativa è tenuta altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la cooperativa anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
La cooperativa solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la A.P.S.P. in dipendenza della mancata osservazione dell'impegno di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
In caso di non ottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.
Tutto il personale addetto potrà essere tenuto a frequentare incontri di servizio periodici su richiesta della A.P.S.P. per aumentare la qualità e funzionalità del Servizio.
La cooperativa dovrà attenersi rigorosamente al rispetto delle norme previste dal D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro, fornendo ai lavoratori adeguate informazioni al riguardo. La cooperativa provvederà a sottoporre i dipendenti alle visite mediche periodiche previste dalle norme vigenti.
Per quanto riguarda l'attività esercitata dall'Ente nei locali oggetto del presente capitolato si fa presente che presso l'Ufficio Amministrativo è disponibile il "Piano di prevenzione e protezione e programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione" come sancito D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 inerente agli obblighi dei datori di lavoro.

ART. 6 - ORARIO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito a seconda delle esigenze dell'Ente.
Conseguentemente gli orari di lavoro saranno concordati con la Direzione dell'Ente in modo da non costituire ostacolo o interferenza con la normale gestione della struttura o con gli ospiti.
Per esigenze straordinarie, la Direzione dell'Ente può comunque richiedere la modifica degli orari concordati.

ART. 7 - LOCALI ED ATTREZZATURE

L'A.P.S.P. mette a disposizione della cooperativa appositi locali e attrezzature di sua proprietà concedendone l'uso gratuito durante l'intero periodo di vigenza del contratto.
I locali anzidetti e le attrezzature dovranno essere adibiti dalla cooperativa esclusivamente allo scopo indicato nel capitolato. Ogni diversa utilizzazione è vietata, salvo autorizzazione scritta, specifica e circostanziata, da parte dell'Amministrazione della A.P.S.P. Prima dell'inizio del servizio verrà redatto un verbale in contradditorio attestante lo stato d'uso e la rispondenza delle attrezzature alle vigenti normative, e di quant'altro si trova attualmente nei locali in oggetto, che farà parte

integrante dei documenti contrattuali.
La cooperativa si obbliga a far uso dei locali e delle cose ricevute in consegna con ogni più attenta cura. Nel corso della gestione dovrà, se necessario, ai fini dell'efficienza funzionale, ovvero potrà se lo ritiene opportuno, proporre di integrare o sostituire le apparecchiature e le attrezzature esistenti.
La cooperativa è tenuta a segnalare all'Amministrazione in forma scritta, eventuali guasti e/o anomalie che riscontra nelle attrezzature in dotazione.
L'ingresso ai locali è consentito alle sole persone autorizzate per motivi di lavoro o di servizio e per il tempo strettamente necessario.
Al termine del servizio la cooperativa dovrà riconsegnare i locali, le attrezzature, i mobili e quant'altro consegnato in uso, nelle medesime condizioni rilevate all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, impegnandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato.
Anche al momento della riconsegna verrà redatto un verbale in contradditorio. Le eventuali difformità riscontrate formeranno oggetto di valutazione economica ed i relativi importi saranno addebitati al gestore.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico della cooperativa i seguenti adempimenti ed oneri :

- l'acquisto di detersivi, detergenti, disinfettanti e similari nonché la responsabilità della loro custodia al fine di non costituire pericolo per gli ospiti e del loro uso al fine di evitare deterioramenti alla biancheria trattata, alle macchine ed agli scarichi per incrostazioni, corrosioni o intasamenti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere corrispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) in materia di tutela ambientale e di sicurezza;
- l'uso corretto e diligente, nonché la pulizia accurata di impianti e macchinari costituenti il complesso delle dotazioni ricevute in uso gratuito.

L'impiego di energia elettrica e acqua, (i cui oneri sono totalmente a carico dell'Amministrazione) da parte della cooperativa dovrà essere effettuato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche d'intercettazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica. Ogni responsabilità per quanto sopra è totalmente a carico della cooperativa.

Inoltre la cooperativa dovrà provvedere a quanto segue :

- vigilare, rispondere direttamente all'Ente, affinché il proprio personale non si allontani, se non per motivi di servizio, dai locali ed esso assegnati e non interferisca con il lavoro del personale dell'Ente;
- vigilare e rispondere direttamente all'Ente, affinché il proprio personale:

– si astenga dal fumo nelle aree vietate;
– mantenga il segreto e la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi dell'Ente e le situazioni personali e sanitarie degli Ospiti di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
– economizzi l'uso di acqua ed energia elettrica in rapporto all'effettivo utilizzo degli impianti, che andranno disattivati quando non in uso (eventuali anomalie rilevate nei consumi saranno addebitate alla cooperativa);
– lasci tempestivamente i locali dell'Ente al termine del servizio .

La cooperativa deve altresì garantire che il personale:

– indossi una divisa sempre pulita;
– mantenga un comportamento corretto e rispettoso durante tutto il tempo di permanenza in servizio;
– provveda a consegnare agli uffici amministrativi ogni oggetto ritrovato durante il servizio.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico dell'Amministrazione:

- le spese per la fornitura di energia elettrica, di acqua fredda e calda, nonché per il riscaldamento dei locali;
- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- le autorizzazioni amministrative e di conformità tecnica relative ai locali ed attrezzature di cui al precedente art. 7.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

La cooperativa risponde dei danni che dovesse arrecare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del servizio nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Ente o degli ospiti o in deposito presso lo stesso, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

La cooperativa garantisce per tutta la durata del servizio le seguenti Polizze:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Polizza di Responsabilità civile Operai (RCO) stipulate dalle Cooperative consorziate con primaria Compagnia di assicurazioni, a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone e/o cose nell'espletamento del servizio medesimo, sollevando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a € 1.500.000,00 unico, rispettivo per sinistro, per ogni persona, per danni a cose.

b) Rischi, guasti macchine per eventuali danni che dovessero verificarsi e da imputare a negligenza ovvero a uso improprio da parte del personale dipendente della Cooperativa o da eventuali atti di sabotaggio o atti vandalici del suddetto personale; ovviamente nel contratto assicurativo dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente.

c) Polizza assicurativa che garantisce le merci, attrezzature ed arredamenti di proprietà della Cooperativa dai rischi di incendi, esplosione o scoppi anche derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui la Cooperativa stesso deve rispondere, con rinuncia verso l'Ente anche per danni derivanti per dolo e/o colpa grave del personale dell'Istituto.

Ogni documento, di cui al presente articolo, comprese le quietanze, dovrà essere prodotto in copia all'Amministrazione.

ART. 11 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione della A.P.S.P. per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia. L'Amministrazione della A.P.S.P. potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione alle attrezzature e locali, e a quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato ed in particolare la corrispondenza qualitativa a quanto richiesto. La cooperativa è tenuta a fornire al personale dell'Amministrazione della A.P.S.P. incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

L'Amministrazione della A.P.S.P. si avvale per l'esecuzione dei controlli di proprio personale o di altri esperti, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il personale incaricato del controllo potrà inoltre controllare i consumi energetici, il materiale ed i

detersivi utilizzati nonché le condizioni igieniche di locali ed attrezzature.
Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, i rappresentanti o incaricati redigeranno dei verbali con indicazione delle irregolarità riscontrate, sottoscritti anche dal gestore o da un suo rappresentante, in caso di suo rifiuto verranno firmati da due testimoni.
Una copia del verbale verrà inviato alla cooperativa. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro 8 (otto) giorni. L'Amministrazione della A.P.S.P. sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide.
Eventuali carenze o disservizi che richiedono interventi immediati, saranno comunicati al referente che provvederà tempestivamente nei minimi tempi tecnici necessari, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore. Per tutte le osservanze del presente articolo la cooperativa deve individuare e comunicare in forma scritta all'Amministrazione della A.P.S.P. il nominativo dell'operatore responsabile, referente della cooperativa stessa, presente presso l'Ente.

ART. 12 - QUANTITATIVI DA TRATTARE

La quantità di biancheria da trattare si riferisce a circa:
nr. 72 presenze medie giornaliere degli ospiti;
nr. 45 dipendenti con tre divise in dotazione per ciascuno composte da casacca e pantaloni.
Il quantitativo di biancheria da trattare (biancheria piana, divise, biancheria ospiti, varia) è stato mediamente calcolato sulla base di circa Kg**. 130** giornalieri.
La quantità delle carrozzine e ausili di deambulazione degli ospiti da sanificare si riferisce ad una media di 50 mensile.
I suddetti quantitativi sono suscettibili di variazione in più o in meno rispetto al quantitativo preventivato, con un range del +/- 10%. In caso di variazioni rilevanti verranno valutate nuove condizioni contrattuali.

ART. 13 - CANONE DI APPALTO

Il costo dell'appalto è determinato dal prezzo contenuto nell'offerta che risulterà aggiudicataria in sede di appalto. Esso tiene conto delle presenze medie giornaliere degli Ospiti, dei quantitativi medi del materiale da trattare, del numero di dipendenti dell'Ente, delle attrezzature disponibili nonché della quantità delle carrozzine e ausili di deambulazione degli ospiti da sanificare.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione delle relative fatture, mediante dispositivi di pagamento al Tesoriere dell'Azienda.
Con tali corrispettivi, la cooperativa si intende compensata di qualsiasi sua pretesa per il servizio espletato, senza diritto a nuovi o maggiori compensi.
L'A.P.S.P. potrà richiedere l'esecuzione di interventi straordinari. La cooperativa sarà obbligata ad eseguirli a regola d'arte rispettando le norme per il corretto espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato. I servizi richiesti saranno retribuiti ai prezzi di offerta.
I corrispettivi per le prestazioni straordinarie opzionali e occasionali erogate sono eventualmente aggiunte al corrispettivo del periodo con voce specifica.

ART. 14 REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno rivisti annualmente con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (al netto dei consumi di tabacco) calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale (al tasso medio annualmente raggiunto nel mese di dicembre dell'anno precedente rispetto al periodo considerato).
L'adeguamento del prezzo dell'Appalto, sarà concesso a partire dalla seconda annata contrattuale e diverrà operante a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui

sopra.

ART. 15 - MODIFICHE

A richiesta dell'Ente, la cooperativa sarà obbligata ad accettare le eventuali modifiche derivanti da variazioni delle quantità di biancheria di cui all'art. 12.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, senza il consenso scritto da parte dell'Amministrazione.
La ditta dovrà indicare nell'offerta quali parti del servizio intenda eventualmente subappaltare. L'affidamento in subappalto è ammesso, nella misura massima del 30% sul valore di offerta, secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione alla gara.

ART. 17 – CAUZIONE

A norma dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 la Cooperativa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le seguenti modalità:

- polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata,
- fideiussione bancaria.

La cauzione sarà svincolata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito, credito o altra eventuale pendenza.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente si riserva di verificare, a mezzo di propri incaricati, la regolare esecuzione del servizio. Qualora la cooperativa non ottemperasse alle disposizioni impartite dal predetto personale, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 19.
Ogni qualvolta l'Ente riterrà opportuno, un responsabile della cooperativa preposto al controllo, dovrà recarsi presso l'Ente per accertare eventuali inadempienze e/o controllare il lavoro svolto, sottoscrivendo un documento attestante la regolare esecuzione del servizio.

ART. 19 - SANZIONI

Qualora il servizio non venga espletato in conformità al capitolato, non vengano fornite in tempo utile o comunque entro i termini fissati, le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Ente, o non venga data esecuzione alle prescrizioni del personale di vigilanza, l'Ente si riserva di applicare penali da detrarsi direttamente dal corrispettivo mensile di cui al precedente art. 13, in modo proporzionale all'entità dell'inadempimento fino ad un massimo del 50% del corrispettivo stesso, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di reiterato inadempimento, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dando preavviso di 30 giorni a mezzo pec alla Cooperativa ai sensi di legge ex art. 1453 del Codice Civile.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) il trattamento dei dati svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 16/679 s'informa che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l'affidamento del servizio;
- il titolare del trattamento è l' A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" Frazione Strada n. 1 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN);
- il responsabile del trattamento è il Direttore della struttura dott. Giovanni Antolini;
- L'A.P.S.P. ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it;
- relativamente ai dati conferiti l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la Cooperativa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La Cooperativa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori o i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.
3. La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; a tal fine la Cooperativa comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate od operare su di essi.
4. La Cooperativa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Ai sensi del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 13.05.2015, la Società Cooperativa impegna i propri operatori, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal succitato codice, allegato al presente capitolato.

Il Direttore
f.to Antolini Giovanni

ALLEGATO B)

Spettabile
A.P.S.P. "P. Odone Nicolini"
Frazione Strada, n. 1
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO (TN)
indirizzo posta certificata:
odone@pec.apsppievedibono.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CARROZZINE E DISPOSITIVI DI DEAMBULAZIONE DELL' A.P.S.P. "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO" PER IL TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023.

Il sottoscritto…….. nato a…… ……..il……..

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa……..

con sede legale in ……..via……..n…..

Codice fiscale……..Partita IVA……..

tel……..e-mail……..pec……

letta, compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'affidamento del servizio di **"LAVANDERIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CARROZZINE E DISPOSITIVI DI DEAMBULAZIONE DELL' A.P.S.P. "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO" PER IL TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023"**

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 46 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. che la Cooperativa……..che rappresenta soddisfa le condizioni ed i requisiti previsti nell'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito.
   - di essere iscritta al registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo B) della Provincia Autonoma di Trento;
   - di essere iscritta alla competente CCIAA, in cui ha sede e che l'oggetto sociale risulta coerente con l'oggetto della manifestazione di interesse;
   - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
   - di essere in regola con il disposto dell'art. 14 del D. Lgs 81/2008 e s.m.;
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico organizzativa:
   - di aver eseguito nell'ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di Amministrazione pubbliche, di importi annuali pari almeno a 20.000 euro IVA esclusa.
3. di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 16/679 per gli adempimenti relativi alle procedure in essere.

Domicilio per le comunicazioni:

……

Si autorizza l'invio delle comunicazioni all'indirizzo PEC

……

Luogo e data _____ Timbro e firma _____